

**CONTRIBUTO
CONFARTIGIANATO
CONSULTAZIONE N. 1**

**PERVENUTO
ALL'ESITO**

**DALLA
DELLA**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE IN MATERIA DI RIFORMA
DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI**

Contributo a cura di:



Via di S. Giovanni in Laterano, 152

00184 Roma

1. OBIETTIVI DELLE CONSULTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Coerentemente con quanto previsto dal comma 2 della Legge delega in materia di appalti e concessioni approvata il 14 gennaio 2016¹, il Governo intende consultare le principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

La finalità delle consultazioni è di raccogliere, in riferimento ai temi di maggiore rilevanza, opinioni e suggerimenti ai fini dell'esercizio delle deleghe.

In particolare la presente consultazione mira a:

- a) selezionare, nell'ambito delle disposizioni a recepimento non vincolato delle Direttive, quelle ritenute di particolare rilevanza per i soggetti consultati, anche alla luce dei contenuti della Legge delega;
- b) selezionare, nell'ambito dei criteri di delega che si riferiscono ad ambiti o materie non disciplinati in modo specifico e puntuale dalle Direttive, quelli ritenuti di particolare rilevanza per i soggetti consultati;
- c) ricevere osservazioni e suggerimenti specifici sui possibili contenuti della nuova disciplina in materia di appalti e concessioni, sia in riferimento al recepimento delle tre Direttive europee, sia in riferimento al riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si invitano, dunque, i soggetti consultati a rispondere alle domande che seguono.

I contributi dovranno essere inviati **entro il 31 gennaio 2016** all'indirizzo di posta elettronica **dagi.consultazioneappalti@pec.governo.it**

Non saranno considerati i contributi:

- pervenuti in forma anonima;
- non attinenti con l'oggetto di questa consultazione;
- pervenuti con modalità diverse da quelle indicate in questo documento;
- inviati oltre il termine sopra indicato.

¹ "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Una volta terminata questa prima consultazione, ne sarà svolta una seconda avente ad oggetto i suggerimenti ricevuti in merito ai contenuti della nuova disciplina, con particolare riguardo a quelli riferiti ai temi più significativi. Nel corso della seconda consultazione saranno svolti uno o più incontri volti ad approfondire tali suggerimenti.

I contributi forniti nel corso di entrambe le consultazioni saranno utilizzati ai fini dell'attuazione delle deleghe, senza obbligo per il Governo di adeguarsi alle indicazioni pervenute e di fornire un riscontro puntuale ad ogni soggetto consultato.

Al termine delle consultazioni saranno pubblicati sul sito del Governo: una sintesi dei dati delle consultazioni, i contributi scritti pervenuti, una sintesi dei principali temi emersi durante la seconda consultazione.

2. DOMANDE

- 1) Ordinare, dalla più importante alla meno importante, le seguenti disposizioni a recepimento facoltativo delle Direttive 2014/24/UE (Appalti), 2014/25/UE (Utilities) e 2014/23/UE (Concessioni)

1 = più importante

10 = meno importante

È possibile attribuire lo stesso punteggio a più disposizioni

Ordine importanza	Sintesi oggetto disposizioni Direttive	Rif. normativo Direttive
2	Operatori economici	Art. 19 par. 2 appalti; Art. 37 par. 2 utilities; Art. 26 par. 2 concessioni
9	Appalti e concessioni riservati	Art. 20 par. 1 appalti; Art. 38 par. 1 utilities; Art. 24 concessioni
6	Regole applicabili alle comunicazioni	Art. 22 par. 4 e 6 appalti; Art. 40 par. 4 e 6 utilities; Art. 29 par. 1 concessioni
4	Scelta delle procedure	Art. 26 par. 5 appalti
1	Procedura ristretta	Art. 28 par. 4 appalti
1 VEDI PAGINE SEGUENTI	Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione	Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities
5	Cataloghi elettronici	Art. 36 par. 1 appalti; Art. 54 par. 1 utilities
7	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza	Art. 37 par. 1 appalti; Art. 55 par. 1 utilities
8	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi	Art. 39 par. 2 appalti; Art. 57 par. 2 utilities
1 VEDI PAGINE SEGUENTI	Suddivisione degli appalti in lotti	Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities
6	Raggruppamento degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati	Art. 50 par. 2 appalti; Art. 70 par. 2 utilities
3	Principi generali (Selezione dei partecipanti)	Art. 56 par. 2 appalti; Art. 76 par. 7 utilities

3	Motivi di esclusione	Art. 57 appalti, par. 3 e 4; Art. 80, par. 1, c. 3 utilities; Art. 38 concessioni
3	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato	Art. 64 par. 1 appalti
1	Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Art. 67 par. 2 appalti; Art. 82 par. 2 utilities
1 VEDI PAGINE SEGUENTI	Subappalto	Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni
3 VEDI PAGINE SEGUENTI	Affidamento sulla capacità di altri soggetti (Avvalimento)	Art. 63 appalti; Art. 79 utilities
4	Principi per l'aggiudicazione degli appalti	Art. 76 par. 2 appalti; Art. 93 par. 2 utilities
10	Appalti riservati per determinati servizi	Art. 77 par. 1 appalti; Art. 94 par. 1 utilities
1	Recepimento e disposizioni transitorie,	Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities

2) Ordinare, dal più importante al meno importante, i seguenti criteri di delega:

1 = più importante

10=meno importante

È possibile attribuire lo stesso punteggio a più criteri

Ordine importanza	Sintesi oggetto criterio delega	Rif. normativo DDL
10	Specifica disciplina dei servizi sostitutivi di mensa	Art. 1, comma 1, lett. d)
1	Disciplina applicabile ai contratti sotto soglia e disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia Pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia	Art. 1, comma 1, lett. g) Art. 1, comma 1,lett. ii)
7 VEDI PAGINE SEGUENTI	Procedure in materia di protezione civile	Art. 1, comma 1, lett. l)
2 VEDI PAGINE SEGUENTI	Riordino e semplificazione disciplina dei contratti relativi ai beni culturali	Art. 1, comma 1, lett. o)
5 VEDI PAGINE SEGUENTI	Sistema amministrativo e sanzionatorio di premialità e penalità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive e per la violazione di norme del codice	Art. 1, comma 1, lett. q), n 5)
1	Requisiti capacità economico-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale degli operatori economici	Art.1, comma 1, lett. r)
3	Modalità e individuazione soggetti per la determinazione annuale dei costi standardizzati	Art. 1, comma 1, lett. v)
2	Introduzione sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti presso ANAC	Art. 1, comma 1, lett.bb)
5	Misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera	Art. 1, comma 1, lett. ee)
8	Revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici	Art. 1, comma 1, lett.nn)
6 VEDI PAGINE SEGUENTI	Revisione sistema di validazione progetti	Art. 1, comma 1, lett.rr)
4	Razionalizzazione ed estensione forme di partenariato pubblico privato	Art. 1, comma 1, lett. ss)
1 VEDI PAGINE SEGUENTI	Revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici (Misure di premialità)	Art. 1, comma 1, lett. uu)
3	Casi in cui l'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento	Art. 1, comma 1,

	di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti richiesti	lett. vv), n. 6)
3	Metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale (procedure amministrative)	Art. 1, comma 1, lett. aaa)
3	Revisione e razionalizzazione del rito abbreviato	Art. 1, comma 1, lett. bbb)
8 VEDI PAGINE SEGUENTI	Valorizzazione delle esigenze sociali, di sostenibilità ambientali e stabilità occupazionale	Art. 1, comma 1, lett. ddd) e lett. ggg)
5	Pubblicità e trasparenza delle procedure anche per affidamenti in house	Art. 1, comma 1, lett. eee)
9	Disciplina transitoria per concessioni autostradali	Art. 1, comma 1, lett. mmm)
4	Dibattito pubblico	Art. 1, comma 1, lett. qqq)
1	Revisione del piano generale dei trasporti	Art. 1, comma 1, lett. sss)

3) Indicare eventuali ulteriori criteri di delega (specificando i relativi riferimenti normativi) che si ritengono di particolare rilevanza, nonché ulteriori temi, non inclusi nelle tabelle delle domande 1) e 2), ritenuti particolarmente rilevanti per la definizione della nuova disciplina in materia di appalti e concessioni.

Direttive:

Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities

Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni

Art. 63 appalti; Art.79 utilities

Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities

Art. 46 paragrafi 3 e 4 appalti; Art. 65 paragrafi 3 e 4 utilities

Art. 5 appalti

Legge Delega:

Art. 1, comma 1

- Lettera l)
- Lettera o)
- Lettera q), n.4)
- Lettera q), n.5)
- Lettera r)
- Lettera z)
- Lettera cc)
- Lettera ff)
- Lettera hh)
- Lettera mm)
- Lettera qq)
- Lettera rr)
- Lettera uu)
- Lettera zz)
- Lettera ccc)
- Lettera ddd) e ggg)
- Lettera fff)

- Lettera ggg)
- Lettera rrr)

Altri riferimenti:

- D.L. 210/2016
- D.L. 192/2014
- D.L. 69/2013

4) In riferimento ai temi individuati come più rilevanti in risposta alle domande 1), 2) e 3), fornire osservazioni e suggerimenti specifici sui contenuti della nuova disciplina in materia di appalti e concessioni, seguendo lo schema che segue.

a) Argomento (esempio: subappalto)

b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)

c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.

Premessa alle pagine seguenti:

Confartigianato Imprese, per talune materie, si riserva di trasmettere successivamente una proposta di articolato.

Laddove, invece, gli argomenti trattati fossero oggetto di Soft Law chiediamo di essere considerati e consultati nel processo decisionale.

Rimangono comunque valide le osservazioni presentate da Confartigianato in occasione del confronto parlamentare. Alcune sue parti sono in ogni caso riportate nel presente documento.

a) Argomento:	USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 32 par. 1 e Art. 26 par. 6 appalti; Art. 44 par. 5 e art. 50 utilities
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>La procedura negoziata senza bando appare utile strumento per semplificare ed alleggerire le procedure di affidamento dei contratti pubblici.</p> <p>Una eccessiva limitazione di tale tipologia di appalto rischia di appesantire eccessivamente le procedure di gara anche per contratti di importi di modesta entità.</p> <p>Per garantire la massima concorrenza delle procedure ed il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione a parità di trattamento, la mancanza di pubblicazione del bando può essere bilanciata introducendo il principio obbligatorio della rotazione ed aumentando il numero minimo di operatori che devono essere invitati, oltre che con la regola della post informazione sull'affidamento.</p> <p>Si propone quindi non già di limitare l'uso della procedura negoziata a casi eccezionali, bensì di vincolarla al rispetto dei principi della rotazione ed individuando un numero minimo di operatori che devono essere invitati, oltre che con la regola dell'avviso di post-informazione sull'esito della procedura.</p> <p>I fenomeni e gli scandali emersi negli ultimi tempi devono essere letti come una patologia e non una regola. Il tema della corruzione, purtroppo, è divenuto prevalente rispetto a temi specifici che pure sono fondamentali.</p>
Proposta	Confartigianato chiede in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poiché la declinazione della materia ha un impatto relevantissimo sulle imprese rappresentate.

a) Argomento:	SUBAPPALTO
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 71 appalti; Art. 88 utilities; Art. 42 concessioni Art.1, comma 1, lett. rrr)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Desideriamo evidenziare come la previsione contenuta nel testo di legge delega di indicare la terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto possa rappresentare una criticità per MPMI.</p> <p>L'obbligo limita fortemente le scelte degli imprenditori i quali, solo in fase di esecuzione dell'appalto, hanno gli elementi per decidere di affidare l'esecuzione di una parte del contratto ad un subappaltatore, e ciò in base alle esigenze concrete riscontrate sul cantiere.</p> <p>Diversamente nel caso delle gare indette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove i nominativi dei subappaltatori potrebbero effettivamente contribuire alla aggiudicazione dell'appaltatore principale, aumentando, ad esempio, il punteggio in favore dello stesso in ragione della bontà delle scelte fatte.</p> <p>Per quanto riguarda i pagamenti e il pagamento diretto dei subappaltatori, al fine di agevolare l'accesso agli appalti pubblici delle PMI, dovrebbe essere introdotta una disciplina che preveda pagamenti suddivisi sia per scadenze che per importi stabiliti. Dovrebbe essere tenuto conto della difficoltà delle PMI di anticipare oneri e costi sostenuti, con una esposizione economico finanziaria rischiosa per dimensioni e capacità delle PMI stesse.</p> <p>In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori o subaffidatari anche senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.</p>
Proposta	Confartigianato chiede in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poichè la declinazione della materia ha un impatto relevantissimo sulle imprese rappresentate.

a) Argomento:	AVVALIMENTO
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 63 appalti; Art.79 utilities Art.1, comma 1, lett. zz)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Confartigianato ritiene che l'istituto dell'avvalimento debba essere valorizzato recuperando il valore etico ad esso connesso. Previsto anche a livello europeo, in Italia il ricorso all'avvalimento, anziché rappresentare un vantaggio per le imprese è divenuto uno strumento di concorrenza sleale nei confronti di quelle imprese che procedono alla qualificazione con la procedura prevista dall'attuale codice dei contratti.</p> <p>La ragione di essere dell'istituto e la sua funzione è di favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare concedendo la possibilità di prestare i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnica ad una impresa (ausiliata) da parte di un'altra impresa (ausiliaria)</p> <p>Ma anche solo facendo una ricerca nei principali motori di ricerca si trovano società specializzate nella vendita di rami di azienda attestati e, peggio, in società specializzate nell'affitto di attestazione SOA, che gettano ombre su tale istituto. A nostro avviso si tratta di un meccanismo che nulla porta in termini di garanzia di qualità per la pubblica amministrazione e vizia in termini negativi il mercato pubblico.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario, qualora si ricorra all'avvalimento, che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata non la documentazione dei requisiti di qualificazione, ma le risorse, i mezzi, l'organizzazione, il personale e tutto quanto sostanzialmente i requisiti stessi chiesti in prestito.</p> <p>Tale richiesta diviene particolarmente importante nel caso dei requisiti speciali legati alle opere specialistiche dove l'avvalimento della sola SOA non ha significato pratico.</p>
Proposta	Si ritiene necessario che in generale si individui una procedura di controllo del vero avvalimento e si individuino procedure per la rapida espulsione dal mercato del finto avvalimento.

a) Argomento:	RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 90 appalti; Art. 106 par. 2 utilities
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>In merito Confartigianato e il sistema imprenditoriale esprime la grande preoccupazione circa il rischio di paralisi degli appalti e degli affidamenti che il periodo transitorio successivo alla revisione normativa può generare.</p> <p>Poiché il sistema produttivo non potrebbe sopravvivere ad un blocco dei contratti pubblici auspichiamo la massima sensibilità nel valutare gli effetti dell'entrata in vigore del provvedimento.</p>

a) Argomento:	PROCEDURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Articolo 1 comma 1 lett. l)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Ci permettiamo di segnalare che tra le <i>“urgenze di protezione civile”</i> che consentano l’affidamento di contratti attraverso procedura derogatorie rispetto a quelle ordinarie debbano rientrare anche i “rischi di calamità” al fine di prevenire il verificarsi delle calamità stesse.</p> <p>Tale aspetto risulta di particolare importanza per prevenire eventi catastrofici quando sono ben evidenziate situazioni di rischio che, se non prontamente corrette, possono generare l’evento calamitoso.</p>

a) Argomento:	RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DISCIPLINA DEI CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Articolo 1 comma 1 lett. o)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	In merito ai Beni Culturali, e alle possibili sponsorizzazioni, vanno individuati in maniera dettagliata i requisiti di sponsorizzazione per evitare margini di discrezionalità che potrebbero far emergere fenomeni distorsivi dell'affidamento dell'appalto.

a) Argomento:	CONTI DEDICATI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. q), n 4)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Confartigianato esprime perplessità sul ritorno al concetto di "conto dedicato" che con la prassi si era riusciti a mitigare verso un più economico "conto misto"

a) Argomento:	SISTEMA AMMINISTRATIVO E SANZIONATORIO DI PREMIALITÀ E PENALITÀ PER LA DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E CORRUTTIVE E PER LA VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. q), n 5)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Esprimiamo perplessità in merito al punto, non già in termini di contenuti del principio ma di declinazione poichè appare essere potenzialmente penalizzante per l'impresa, considerato che è prevista una premialità solamente se l'impresa, esponendosi coraggiosamente, denuncia fenomeni estorsivi e corruttivi, in caso contrario sanzioni. Tale criterio, seppur già inserito nei protocolli di legalità, e che sarà oggetto presumibilmente di soft law andrebbe valutato e condiviso anche alla luce dei risultati ottenuti, in termini di contenimento dei fenomeni criminali, proprio in quei territori dove i protocolli di legalità sono operativi.
Proposta	Confartigianato chiede in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poiché la declinazione della materia ha un impatto rilevantissimo sulle imprese rappresentate.

a) Argomento:	REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - SOA
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. r)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Il sistema di qualificazione nel settore delle costruzioni rappresenta un aspetto su cui si ritiene utile una attività di riordino volta a favorire maggiore trasparenza e facilità di accesso da parte delle MPMI.</p> <p>Nello specifico poi ci permettiamo anche di sottolineare come per il comparto dell'artigianato sia particolarmente importante mantenere vivo la classificazione per categorie che preveda anche le opere specialistiche.</p> <p>Il sistema delle qualificazioni SOA presenta notevoli problematiche e vulnerabilità sul piano operativo anche per il disinvolto uso dell'istituto dell'avvalimento o la cessione dei rami d'azienda. Il sistema di qualificazione è vissuto, quindi, dalle imprese soprattutto come un costo (per una attestazione con una categoria in classifica 1 il costo minimo è di almeno 4.000/5.000 euro +IVA solo di pratica a cui si devono aggiungere i costi indiretti per la finalizzazione dell'attestazione) e una eccessiva burocratizzazione della procedura di accesso al mercato pubblico.</p> <p>Si ritiene infatti che sarebbe molto più utile alzare le soglie di obbligatorietà delle attestazioni SOA, partendo dalla soglia (anziché di 150mila euro) di 500mila euro. Al di sotto di tale importo, infatti, le gare di appalto potrebbero essere indette con affidamento diretto ad "imprese ritenute idonee" dall'Amministrazione. Si ritiene che per tali gare quindi una conoscenza diretta delle Pubbliche amministrazioni, mediante tenuta di elenchi di Fornitori ritenuti idonei ed interrogazione della Banca Dati dell'ANAC per valutarne la regolarità possa essere strumento idoneo a tutelare le Stazioni appaltanti e la concorrenza tra le imprese oppure permettere alle imprese che partecipano al mercato dei lavori pubblici, di poter dimostrare in occasione della gara il rispetto dei requisiti minimi previsti per poter contrarre con la pubblica amministrazione. A tal fine potrebbe essere valorizzata la Banca Dati AVCpass che contiene, nei fatti, la documentazione relativa ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese partecipanti alle gare di appalto. Tale Banca dati dovrebbe consentire una rapida individuazione e selezione delle imprese virtuose, oltre ad assicurare la trasparenza e il controllo on line in tempo reale dei documenti di regolarità.</p> <p>In termini di volontarietà si evidenzia altresì che la certificazione della qualità conforme alla norma UNI EN 9000 dovrebbe essere</p>

	<p>resa facoltativa e svincolata dalle attestazioni SOA poiché l'obbligatorietà non genera maggiori vantaggi in termini di qualità effettiva. L'esperienza comune, purtroppo dimostra che la qualità non si può imporre per decreto e laddove la scelta non è volontaria tali sistemi producono solo "maggiore documentazione" e non innescano lo sperato processo di miglioramento continuo. Laddove, invece, l'impresa arriva alla certificazione della qualità (del processo, della sicurezza o dell'ambiente) si ha effettivamente un incremento in termini positivi delle performance dell'impresa stessa. Proprio tali scelte e investimenti consapevoli di aderire a modelli di gestione dovrebbero essere semmai valorizzati nella scelta di una impresa in luogo di un'altra.</p> <p>Si propone altresì una riduzione significativa delle tariffe minime (attuale allegato C del DPR 207/2010 "Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione") estendendo alle SOA l'onere del controllo periodico e sistematico di ulteriori requisiti indispensabili per partecipare alle gare (iscrizione alla CCIAA, regolarità del DURC, certificati tribunale e fiscali).</p>
<p>Proposta</p>	<p>In sintesi si propone, dunque, la revisione della materia, evidenziando i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRASTICA riduzione delle tariffe minime per la qualificazione SOA; - Onere dei controlli periodici in capo alle SOA - innalzamento della soglia dei lavori per i quali le SOA sono richieste: abolizione dell'obbligatorietà delle SOA sotto i 500.000 - potenziamento della Banca Dati AVCpass per permettere alle imprese di dimostrare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti e delle capacità richiesti, in caso di attestazione pregresse (le attestazioni hanno durata di 5 anni) i requisiti saranno ovviamente dimostrabili con il solo certificato SOA ancora valido; - abolizione dell'obbligatorietà della certificazione di qualità coerente alla norma UNI ISO 9000

a) Argomento:	REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - SOA
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. r)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Confartigianato desidera evidenziare la criticità legata al doppio utilizzo dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL) sia per l'impresa realmente esecutrice che per coloro che hanno solo gestito il subappalto. Questo fenomeno ha portato all'anomalia, ad esempio, di imprese che hanno ottenuto la qualificazione in categoria OS30 anche in assenza della qualificazione ai sensi del D.M. 37/08
Proposta	Confartigianato si riserva di trasmettere una proposta di articolato.

a) Argomento:	REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - SOA
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. r) Decreto-legge Milleproroghe 2016 n. 210, art. 7 D.Lgs. 163/2006, art. 253 comma 9 - bis
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Nel dettaglio, all'articolo 7 è prevista la proroga al 31 luglio 2016 della possibilità di far riferimento al decennio (e non al quinquennio) antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ai fini del conseguimento della qualificazione, per la dimostrazione dei requisiti tecnico economici
Proposta	Renderla una misura strutturale

a) Argomento:	REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - SOA
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. r) D.Lgs. 163/2006, art. 189 - Requisiti di ordine speciale
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>In merito alle previsioni contenute nell'articolo indicato si fa presente che per il mantenimento delle attestazioni SOA, al fine del riconoscimento della adeguata idoneità tecnica e organizzativa si fa riferimento ai cosiddetti "lavori di punta".</p> <p>Poiché si è osservato che è difficile per le imprese, specie le MPMI garantire gli importi dei "lavori di punta" a causa della difficoltà di accesso al mercato pubblico, si propone che per le MPMI, fino ad un certo livello di fatturato (ad esempio 1.000.000 euro), si individui un sistema compensativo che permetta di aumentare il numero (ad es. 2/4/6) dei certificati che concorrono alla definizione dei "Lavori di punta. Ciò permetterebbe, peraltro, l'allargamento della platea delle imprese che possono accedere al mercato pubblico con tutto vantaggio del principio di concorrenza.</p>

a) Argomento:	REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, ORGANIZZATIVA E PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. r)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Confartigianato esprime parere fortemente contrario alla introduzione di un sistema di qualificazione analogo alle SOA (molto oneroso e complesso) per gli appalti di SERVIZI E FORNITURE
Proposta	Confartigianato chiede in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poiché la declinazione della materia ha un impatto rilevantissimo sulle imprese rappresentate.

a) Argomento:	SOCCORSO ISTRUTTORIO
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. z)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Si condivide la possibilità di integrazione documentale non onerosa (Soccorso istruttorio senza l'applicazione di sanzioni).</p> <p>Rimangono perplessità in merito alla gestione della banca dati centralizzata né su come possa avvenire l'interoperabilità dei sistemi semplificando l'attuale sistema AVCpass; tenuto conto peraltro che il testo nulla indica in tema di copertura degli eventuali costi si auspica che questi non vengano trasferiti sulle imprese.</p>

a) Argomento:	CONSIP, SOGGETTI AGGREGATORI, GARE TELEMATICHE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. cc)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Si raccomanda di garantire requisiti di trasparenza nella gestione delle procedura di appalto

a) Argomento:	CONSIP, SOGGETTI AGGREGATORI, GARE TELEMATICHE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. cc)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Rispetto ai principi si segnala che nella piena condivisione dell'opportunità di garantire un sistema virtuoso della spesa pubblica, emergono alcuni dubbi, con riguardo al ricorso obbligatorio alle Centrali Uniche di Committenza.</p> <p>Occorre rammentare come nelle fonti comunitarie (Direttiva 2004/18/UE prima e Direttiva 2014/24/UE ora) la committenza centralizzata sia intesa quale prassi potenzialmente virtuosa per la concorrenza, capace, dal lato della domanda, di garantire economie di scala e risparmi utili sulla spesa corrente e, come tale, di recepimento facoltativo da parte degli Stati membri. Il recepimento da parte dell'ordinamento italiano ha, di fatto, storpiato l'istituto, non solo rendendolo obbligatorio, ma sostituendone la ratio originaria, intimamente connessa alle esigenze di valorizzazione della concorrenza, con finalità unicamente legate alle straordinarie esigenze della finanza pubblica attuale.</p> <p>Inoltre, la prassi recente (vedi "EXPO 2015") ha evidenziato come l'aggregazione della committenza presenti dei profili di manifesta criticità. Pertanto, al fine di realizzare la loro funzione di tutela e rafforzamento della concorrenza, di garanzia di accesso al mercato delle MPMI, evitando un'eccessiva concentrazione del potere di acquisto, il fenomeno della centralizzazione dovrebbe essere attentamente monitorato e adeguatamente disciplinato. (Cfr. sul tema il Considerando 59 della Direttiva 2014/24/UE "(...) tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione della committenza dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso alle PMI").</p> <p>A parere di chi scrive, la nuova normativa dovrebbe dunque prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltatività del ricorso agli acquisti centralizzati, in sintonia con le previsioni e la ratio delle fonti comunitarie.

	<p>Ciò al fine di impedire il rischio che il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza portino a escludere, di fatto, le attuali prassi di appalti congiunti occasionali, favoriti dalla normativa comunitaria (cfr. Considerando 71, nonché art. 37 e 38 Direttiva 2014/24/UE);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo degli acquisti centralizzati, se ritenuto necessario ed opportuno, dovrebbe essere limitato ai contratti di rilevanza comunitaria, come suggerirebbe anche la sistematica del codice degli appalti (per la collocazione dell'art. 33, comma 3 bis nella rubrica relativa proprio ai contratti di rilevanza comunitaria); - la possibilità di deroghe agli acquisti centralizzati, per esempio in relazione al valore delle gare e/o a eventuali e straordinari motivi di urgenza; - l'esclusione dall'obbligo della gestione associata degli acquisti per procedure di acquisizione in economia, come il cottimo fiduciario; <p>l'esonero per beni di largo consumo, servizi e lavori standardizzati.</p>
--	--

a) Argomento:	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. ff)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Nella direzione di dare peso al contributo specialistico delle imprese e delle maestranze impiegate, Confartigianato Imprese ritiene opportuno valorizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale "criterio base" nella selezione dei concorrenti; residuando, in tal modo, il criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazioni di servizi a carattere standardizzato.</p> <p>La declinazione nel nuovo Codice del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa contribuisce a scongiurare il fenomeno, non infrequente, di bandi aggiudicati al prezzo più basso nonostante l'oggetto della commessa preveda l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi nei quali rilevante sia il fattore umano o il profilo professionale o specialistico degli esecutori. In casi simili la compressione della offerta sul solo prezzo mortifica il gioco concorrenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanto sul versante delle imprese che vorrebbero potersi misurare in ragione delle esperienze e delle specializzazioni maturate - tanto per le amministrazioni aggiudicatrici che, sollecitate dall'idea di un maggior risparmio, rischiano di acquisire servizi o lavori che, per essere realizzati o prestati con la zavorra del minor prezzo, non sono in linea con gli obiettivi che si volevano conseguire con la indizione dell'appalto. <p>In proposito evidenziamo però che la predisposizione delle offerte come risposta a tali bandi comporta uno sforzo economico e progettuale che le MPMI potrebbero aver difficoltà a sostenere. Proponiamo pertanto che tale criterio di offerta venga preferita per contratti il cui importo sia superiore a 1 milione e prevedere per le gare di importo inferiore dei meccanismi che correggano il criterio del mero massimo ribasso d'asta.</p>
Proposta	Confidiamo di poter intervenire in sede di soft law per evidenziare e suggerire quelle che sono le esigenze delle MPMI così da contribuire anche alla crescita della qualità delle opere pubbliche eseguite.

a) Argomento:	ALBO COMMISSIONI GIUDICATRICI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. hh)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	La lettera introduce istituzione dell'albo dei componenti le commissioni giudicatrici, non risultando affatto chiaro quali siano i costi della tenuta di tale albo. Perplesità si esprimono sulla assenza di indicazioni di criteri di scelta in merito poichè è lasciata nei fatti all'ANAC la più ampia discrezionalità di regolamentazione.

a) Argomento:	ALBO RESPONSABILE DEI LAVORI, DL E COLLAUDATORE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art.1, comma 1, lett. mm)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Introdotta un ulteriore albo obbligatorio per Responsabile dei lavori, Direttore dei lavori e Collaudatore negli appalti pubblici, tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche in questo caso non appare chiaro come verrà finanziata la tenuta di tale registro.</p> <p>Inoltre non è chiaro se il "Responsabile dei Lavori" sia il "Responsabile Unico del Procedimento", ovvero il Responsabile dei lavori che opera per conto dell'impresa.</p> <p>In tale secondo caso, non si comprende se i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo sono aggiuntivi o alternativi a quelli richiesti dalla normativa Soa.</p>

a) Argomento:	PRESTAZIONI DI GARANZIE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. qq)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>L'impatto della garanzie finanziarie o assicurative in materia di appalti è particolarmente incidente, soprattutto per le imprese di minori dimensioni.</p> <p>Già nel 2008 il <i>"Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"</i> evidenziava l'eccessivo costo degli appalti <i>"in termini di garanzie finanziarie"</i>, ed incoraggiava le amministrazioni a procedere verso <i>"la riduzione delle garanzie finanziarie in base alle prestazioni del contratto"</i>; ed anche verso la richiesta di <i>"garanzie finanziarie non in modo automatico, ma sulla base di considerazioni legate alla valutazione dei rischi"</i>.</p> <p>Nello spirito di facilitazione della partecipazione alle gare da parte delle micro e piccole imprese, la nuova disciplina dovrebbe affrontare il tema della riduzione degli oneri finanziari e assicurativi che gravano, con particolare incidenza, sul conto economico nel momento in cui esse partecipano alle gare, o si aggiudicano un appalto.</p>
Proposta	Confartigianato chiede in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poiché la declinazione della materia ha un impatto rilevantissimo sulle imprese rappresentate.

a) Argomento:	REVISIONE SISTEMA DI VALIDAZIONE PROGETTI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett.rr)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	Nella riforma del sistema di validazione dei progetti va individuata subito con legge la soglia al di sotto della quale il RUP è diretto responsabile della validazione del progetto. La perifrasi riportata nella Delega al Governo sembra troppo generica e lasciata alla discrezionalità del Legislatore.

a) Argomento:	REVISIONE DEL VIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (MISURE DI PREMIALITÀ)
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. uu)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>I requisiti reputazionali per la premialità previsti da questa lettera appaiono abbastanza aleatori per l'impresa, sia perché dovranno essere definiti dall'ANAC senza specifiche indicazioni, sia perché non è chiaro come possano incidere i requisiti di "gestione dei contenziosi". In questo caso la formula appare generica e andrebbe approfondito a quali tipologie di contenzioso fa riferimento la Delega al Governo.</p> <p>In proposito è fondamentale che si individuino CRITERI OGGETTIVI al fine di migliorare le performance della pubblica amministrazione e ridurre i fenomeni di malaffare.</p>
Proposta	<p>Si propone quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire ulteriori criteri che valorizzino oltre al "rating di legalità" anche un sistema di controllo della bontà dei concorrenti anche in ragione dei comportamenti da essi tenuti in precedenti appalti e della storia aziendale (effettivo organico aziendale, in luogo delle "scatole vuote"; disponibilità di attrezzature in rapporto al lavoro o opera da realizzare, solvibilità aziendale; qualità dei lavori eseguiti;; livello di contenzione con la pubblica amministrazione; puntualità nei lavori eseguiti e il discostamento dai tempi contrattuali; eventuali riserve e discostamento dai prezzi; storico aziendale; eventuale adesione volontaria a modelli di gestione (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000); territorialità dell'impresa; andamento infortunistico negli ultimi cinque anni; riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano", presenza di personale apprendista, ecc., 2. introduzione di una procedura che obblighi la stazione appaltante a fornire un feedback dell'appalto stesso in base alla medesima griglia. <p>Tali criteri e procedure devo essere noti, oggettivi e uniformi sul territorio nazionale</p> <p>Confartigianato chiede comunque in merito di essere considerata e consultata durante tutto il processo decisionale poiché la declinazione della materia ha un impatto relevantissimo sulle imprese rappresentate</p>

a) Argomento:	MOTIVAZIONE DELLA MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. ccc)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>La suddivisione in lotti e il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti è fondamentale per la partecipazione delle MPMI ai contratti pubblici.</p> <p>In questa ottica l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti deve essere obbligatoria sempre per incentivare le SA stesse a procedere con la suddivisione degli appalti.</p> <p>La partecipazione di operatori specializzati a lotti prestazionali amplia, nei fatti, il confronto concorrenziale tra le imprese in ampi settori delle produzioni, dei lavori e dei servizi con le connesse ricadute positive in favore delle stazioni appaltanti, sia in termini di innalzamento della qualità delle offerte che di risparmi economici conseguibili. Qualità e, soprattutto, risparmi che mancherebbero ove l'appalto, privo di una suddivisione in lotti prestazionali, fosse aggiudicato ad un unico grande operatore il quale dovrebbe, in mancanza delle specifiche professionali, rivolgersi al mercato per reperire quanto occorre per l'esecuzione della intera commessa.</p> <p>La possibilità di suddividere gli appalti in lotti è uno strumento concreto per attuare il raccomandato adeguamento della disciplina della materia alle PMI, facilitandone l'accesso ai contratti pubblici. In particolare è data al legislatore nazionale la possibilità di prevedere in modo univoco ed espresso che gli appalti possano essere suddivisi in lotti "quantitativi" e "qualitativi". Le direttive offrono al riguardo un'indicazione chiara, stabilendo che la divisione in lotti possa avvenire sia su base qualitativa, ovvero in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, che in base alle diverse fasi successive del progetto. Inoltre la stazione appaltante dovrebbe avere per legge, di volta in volta, il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente in base a qualsiasi motivo ritenga rilevante.</p>
Proposta	<p>Desumere l'articolato della Norma della Provincia di Bolzano, che è già riuscita a tradurre in legge la direttiva in riferimento alla suddivisione in lotti.</p> <p>Rif. Bolzano - Provincia autonoma L.P. 17/12/2015, n. 16</p> <p><i>"Disposizioni sugli appalti pubblici"</i></p> <p>Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2015, n.</p>

	<p>51, Supplemento n. 3.</p> <p>Art. 28 Suddivisione degli appalti in lotti. (In vigore dal 6 gennaio 2016)</p>
--	---

a) Argomento:	CALCOLO DEL VALORE STIMATO IN CASO DI FRAZIONAMENTO
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 5, Direttiva 24/2014/UE
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>La disciplina dei metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, così come prevista in particolare dalla Direttiva appalti trova applicazione secondo la lettura sistematica della direttiva stessa agli appalti di rilevanza comunitaria (di importo pari o superiore a 5.186.000.- per gli appalti di lavori). Sotto la soglia comunitaria (ovvero nel caso in cui la somma dei lotti sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria), la disciplina dovrebbe essere ripensata con l'obiettivo di favorire, nel caso di frazionamento in lotti - funzionali e di lavorazione - le procedure ristrette. Il valore dell'appalto, quindi, dovrebbe essere considerato per ciascun lotto separatamente. In tale scelta il legislatore nazionale eserciterebbe la facoltà riconosciutagli anche dal legislatore europeo, di andare oltre nello sforzo inteso a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici.</p>

a) Argomento:	VALORIZZAZIONE DELLE ESIGENZE SOCIALI, DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALI E STABILITÀ OCCUPAZIONALE
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Art. 1, comma 1, lett. ddd) e lett. ggg)
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>La valorizzazione della valenza sociale nel campo degli appalti è un tema innovativo che val bene sviluppare per due ordini di ragioni, intimamente connesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perché incoraggia la promozione dello sviluppo dei territori mediante l'accesso al mercato da parte delle imprese che hanno legami solidi con le aree nelle quali operano - in quanto legate ai territori e prossime rispetto alle stazioni appaltanti, consente alle citate imprese di contribuire al miglioramento della condizione occupazionale delle aree interessate mediante l'impiego di manodopera locale, con un saldo positivo in termini di sviluppo sostenibile <p>Confartigianato esprime però perplessità in merito alla sostenibilità ambientale, non per il contenuto del principio che si condivide, ma per l'eventuale declinazione che temiamo possa tradursi in una serie di adempimenti a carico delle imprese.</p>
Proposta	In merito alla sostenibilità ambientale, nel caso, prevedere misure compensative, eventualmente premiali, per le imprese stesse

a) Argomento:	CLAUSOLE SOCIALI E CCNL
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Punto fff) dell'art. 1, comma 1 , laddove si prevede l'applicazione, per ciascun settore merceologico, del CCNL che presenta le migliori condizioni per i lavoratori.
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>In merito si evidenzia che nei settori nei quali sono operanti più contratti stipulati dalle organizzazioni rappresentative, la formulazione della norma contrasta con i principi di libertà e pluralismo sindacale garantiti dall'art. 39 della Costituzione, in quanto legittima - nell'ambito dei contratti pubblici - un solo CCNL per ciascuna categoria. Tale disposizione incide d'imperio sul dinamismo intersindacale, realizzando un'indebita estensione soggettiva dell'efficacia di un contratto rispetto alle parti non firmatarie; inoltre esclude la pluralità dei contratti collettivi nell'ambito dello stesso comparto merceologico o di attività, in violazione, appunto, dei principi introdotti dal citato articolo.</p> <p>Nel settore pulizie, in particolare, le medesime sigle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nell'ambito della libertà di negoziare garantita costituzionalmente, hanno convenuto di definire due diversi CCNL. Esistono infatti sia il CCNL Industria che il CCNL Artigianato.</p> <p>Analoga preoccupazione sussiste per la previsione, nella stessa norma, delle c.d. "clausole sociali" le quali, trovando la loro fonte in norme pattizie e non già nella legge, potrebbero alterare la libera concorrenza tra gli operatori e rappresentare una compressione della libertà d'impresa costituzionalmente prevista dall'articolo 41 della Carta, così come peraltro confermato anche dal parere dell'Antitrust.</p> <p>In considerazione dell'importanza che la disciplina sui contratti pubblici riveste MPMI si auspica che in sede di scrittura nuovo codice si risolva tale criticità sul punto della contrattazione collettiva e delle clausole sociali al fine di scongiurare i riflessi negativi che simili disposizioni potrebbero spiegare sul sistema produttivo.</p>
Proposta	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminare riferimento alle clausole sociali - <i>"In presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, si applicano i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"</i>

a) Argomento:	CLAUSOLE SOCIALI
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	<p><i>Punto ggg) dell'art. 1, comma 1</i></p> <p><i>"ggg) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;"</i></p>
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Vale quanto indicato precedentemente in merito alle c.d. "clausole sociali" che potrebbero alterare la libera concorrenza tra gli operatori e rappresentare una compressione della libertà d'impresa costituzionalmente prevista dall'articolo 41 della Carta, così come peraltro confermato anche dal parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e di Mercato dello scorso 11 dicembre 2015, prot. 72361</p>
Proposta	Eliminare riferimento alle clausole sociali

a) Argomento:	ANTICIPAZIONI DEL PREZZO
b) Riferimenti normativi a criteri di delega (eventuale)	Decreto-legge Milleproroghe 2016 n. 210, art. 7 D.L. 192/2014 art. 8, comma 3-bis D.L. 69/2013 art. 26-ter
c) Osservazioni e suggerimenti sui contenuti della nuova disciplina, preferibilmente in forma di proposte normative accompagnate da una breve relazione illustrativa.	<p>Al fine di dare seguito alla logica delle Direttive sul terreno del miglioramento delle condizioni di accesso da parte delle imprese di minore dimensione, Confartigianato Imprese ritiene necessaria una previsione generale di meccanismi di anticipazione del prezzo per i contratti relativi a lavori, beni e servizi.</p> <p>Nella disciplina attuale i meccanismi anticipatori del prezzo sono previsti solo per i contratti relativi a lavori e non già per quelli relativi a servizi e forniture.</p> <p>In un momento nel quale le micro e piccole imprese risentono della stretta del credito bancario, l'anticipazione consentirebbe alle stesse di disporre delle risorse necessarie per procedere nell'avvio dell'esecuzione dei contratti.</p> <p>L'anticipazione, peraltro, comporta un beneficio anche per le stazioni appaltanti sul terreno del rispetto dei termini di conclusione dell'appalto; tempi che sarebbero suscettibili di inevitabili allungamenti laddove le imprese, alle prese con la stretta creditizia ed i cronici ritardi dei pagamenti della PPAA., dovrebbe altrimenti cercare le risorse per avviare i nuovi contratti affidati.</p>
Proposta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendere stabile la disposizione a validità temporanea che eleva dal 10 al 20 per cento le anticipazioni del prezzo negli appalti di lavori. 2. Estendere la misura anche a servizi e forniture

